

N. 18 /2022/2 P.U.



**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCURSUALE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dottor Giorgio JACHIA

Presidente

Dottoressa Francesca SICILIA

Giudice

Dottoressa Sara SERRETIELLO

Giudice estensore

NEL GIUDIZIO N. N. 18 /2022/2 P.U. INERENTE

CAMIR S.R.L. (C.F. e P.IVA 06639801213), società con sede in Salerno (SA) alla via Torrione n. 54, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Francesco Mirante (C.F. MRNFNC63H01G813U), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Bifulco, Alfredo Cincotti, e Ylenia Di Biase

RICORRENTE

PRONUNCIA IL SEGUENTE

DECRETO DI AMMISSIONE

ED A TALE SCOPO ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

letto il ricorso proposto da **CAMIR S.R.L.** ai sensi degli articoli 40 e 84 CCII con il quale ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo completa di proposta, piano e documentazione prevista dagli art. 39 e 87 CCII;

rammentato che:

- (1) con ricorso depositato il 23/02/2023 ha presentato domanda di ammissione con riserva al concordato preventivo;
- (2) con decreto in data 3/3/2023 depositato in data 6/3/2023 il Tribunale ha concesso alla **CAMIR** il termine di 60 giorni per la presentazione della proposta e del piano disponendo che la ricorrente depositi, con cadenza mensile, una relazione informativa circa “l’andamento dell’ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche relativamente alla gestione finanziaria dell’impresa; l’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; il prospetto riassuntivo degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa e parere del commissario giudiziale; rappresentazione dei crediti sorti in ragione dell’ordinaria amministrazione”;

- (3) la ricorrente in data 28/04/2023 ha presentato la prima relazione sulla gestione ed in seguito ha via via mensilmente depositato le ulteriori relazioni;
- (4) in data 05/05/2023 ha presentato una proposta concordataria ed un piano di continuità aziendale che si prefigge l'obiettivo del pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei privilegiati e dei debiti chirografari in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 84 c. 1 CCII attestata nella relazione in una percentuale superiore al 25% e stimata dal ricorrente come superiore al 40%;
- (5) in data 14/06/2023 il commissario giudiziale ha depositato, ex art. 47, c. 1 CCII, parere negativo sulla proposta del piano di concordato in continuità aziendale;
- (6) in data 15/06/2023 il giudice ha concesso un termine per integrare il piano;
- (7) in data 06/07/2023 la CAMIR ha integrato e depositato il Piano Concordatario;
- (8) in data 11/09/2023 il commissario giudiziale ha emesso un parere ex art. 47, c. 1 CCII sostanzialmente interlocutorio in quanto appare negativo sulla proposta del piano di concordato ma al contempo caratterizzato dalle seguenti due incisive osservazioni: *La soluzione concordataria proposta pare prima facie possedere l'indubbio vantaggio per i creditori chirografari - rispetto all'alternativa liquidazione giudiziale - di consentire, mediante l'apporto di finanza esterna del socio unico pari ad € 80.000,00, di poter dar luogo al versamento delle prime rate previste dalla rottamazione-quater (scadenze del 31.10.2023, 30.11.2023 e 29.4.2024), con contestuale ed immediata sopravvenienza attiva fiscale pari ad € 118.216,25. La soluzione concordataria proposta consentirebbe altresì una gestione in continuità del complesso contenzioso in corso, mantenendolo in capo alla società in bonis pur sotto il controllo giudiziale, con economie di costo (per spese legali) e di tempo (per riassunzioni ex art. 143 CCII) rispetto all'alternativa liquidazione giudiziale;*

ritenuto che entro i suddetti termini la ricorrente abbia proposto la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo completa di proposta, piano e documentazione prevista dagli art. 39 e 87 CCII;

considerato che il concordato proposto possa qualificarsi con continuità aziendale;

valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 87, comma 1, lett. a), CCII, e alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 39, comma 1, CCII;

tenuto conto dei pareri già resi dal commissario giudiziale nei quali ha evidenziato incongruenze ed aspetti formalmente imprecisi senza però scalfire la sostanza del piano attestato di continuità, senza giungere a provare - come richiede la lettera b del primo comma dell'art. 47 CCII letta in uno al primo comma dell'art. 84 CCII - la sua manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori in una percentuale non inferiore a quella realizzabile nella liquidazione giudiziale ed alla conservazione dei valori aziendali;

rilevato che sostanzialmente non sono state formate classi di creditori in quanto i privilegiati sono pagati integralmente ed i chirografari tutti in pari percentuale sicchè non si possono condividere le critiche del C.G. su questo versante;

considerato che effettivamente come osserva il C.G. non è precisata la percentuale di soddisfazione dei chirografari ma da un lato è attestata una soddisfazione superiore a quella realizzabile nella liquidazione giudiziale e dall'altro non emergono, allo stato, elementi che possano inficiare i conteggi formulati nel piano;

considerato che effettivamente non sono presenti allo stato le garanzie per gli esborsi finanziari dei terzi ma che tale aspetto potrà essere determinato prima della votazione con apposita modifica del piano;

considerato che parimenti potrà essere acquisita, come osserva il Commissario Giudiziale, una maggior precisione in ordine ai pagamenti che la società dovrebbe ricevere;

ritenuto che anche il C.G. rileva la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;

rilevata l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

osservato che la proposta prevede

- 1) il pagamento integrale dei prededucibili e dei privilegiati ed al 40% dei creditori chirografari;

- 2) la concessione di nuova finanza;
- 3) l'incasso dei crediti e quindi il pagamento dei creditori nei tempi indicati nel piano;

ritenuta conclusivamente la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

rilevato che la dilazione prevista per il pagamento dei creditori privilegiati è compatibile con la vendita dei cespiti e con quanto si verificherebbe nella prospettiva della liquidazione giudiziale;

ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità della proposta di concordato di continuità e la fattibilità del piano, intesa quale non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati ex artt. 47 ed 84 CCII; riservate le ulteriori valutazioni all'esito dell'approfondimento dei commissari giudiziali e del contraddittorio con i creditori;

emette il seguente

DISPOSITIVO

Il Tribunale

visti gli artt. 45, 47, 105 e 107 CCII,

PQM

- (1). dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di CAMIR S.R.L.;
- (2). nomina giudice delegato per la procedura di concordato la dottoressa Sara SERRETIELLO;
- (3). nomina come commissari giudiziali il dr. Angelo Sguazzo ed il dr. Eduardo Grimaldi
- (4). Invita la società ricorrente a continuare nel deposito mensile delle relazioni sulla gestione finanziaria nonché nella prossima a risolvere le segnalate incongruità del piano;
- (5). stabilisce la data iniziale del 15.01.2024 e la data finale del 30.01.2024 per l'espressione del voto dei creditori, con le seguenti modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione consistenti nella trasmissione del voto sulla pec della procedura fallimentare;
- (6). fissa il termine del 10 ottobre 2023 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori, auspicando l'immediata trasmissione;
- (7). fissa il termine perentorio di giorni 15 per il deposito a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale, della somma di € 50.000,00 pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura da versarsi sul conto corrente della procedura

- concorsuale;
- (8). ordina la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato;
- (9). ordina altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Salerno, 19 settembre 2023

IL PRESIDENTE
DR GIORGIO JACHIA

IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT.SSA SARA SERRETIELLO